

Servizio Sanitario Nazionale – Regione dell'Umbria
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA 1
Sede Legale Provvisoria: Via Guerra 21 – Perugia
Codice Fiscale e Partita IVA 03301860544

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Proponente:

UO ATTIVITA' TECNICHE

Oggetto:

PROGRAMMA NEXT GENERATION - PNRR - M6.C1 - 1.1 CASE DELLA COMUNITÀ E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA CASA DELLA COMUNITÀ DI MONTELUCE (CUP F97H24001570006).
RISOLUZIONE CONTRATTO REG. USL N. 43 DEL 20/01/2025 E SUCCESSIVO ATTO DI SOTTOMISSIONE REG. USL N. 73 DEL 05/02/2025 (CIG B3F4AD94F1).

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta di delibera in oggetto di cui al num. Provv 0000172 del 05/02/2026 contenente:

il Parere del Direttore Amministrativo Dott.ssa Roberta VOLPINI

il Parere del Direttore Sanitario Dr. Ottavio Alessandro NICASTRO

Hash.pdf

(SHA256):0fd25f08362ca55f0e9e9ddbedcfb5a8420ce34255daeda6d46b7c7b546cddc3

Firme digitali apposte sulla proposta:

Federica MODESTI, Roberta VOLPINI, Ottavio Alessandro NICASTRO

DELIBERA

Di recepire la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Emanuele CIOTTI)



Servizio Sanitario Nazionale – Regione dell'Umbria
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA 1
Sede Legale Provvisoria: Via Guerra 21 – Perugia
Codice Fiscale e Partita IVA 03301860544

Elenco allegati parte integrante:

PREMESSO che nell'ambito degli obiettivi di competenza di questa Azienda, in qualità di Soggetto attuatore esterno degli interventi relativi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Misura 6. Component 1 – 1.1 – Casa della Comunità e presa in carico della persona, è previsto - *inter alia* - l'intervento di realizzazione della **Casa della Comunità di Perugia-Monteluca** - CUP F97H24001570006, per il quale si è disposto quanto di seguito indicato:

- con D.G.R. n. 311 del 05/04/2024, la Giunta Regionale ha autorizzato questa Azienda sanitaria a procedere all'acquisto, da Prelios SGR S.p.A., dell'immobile denominato "Lotto F" ubicato nel complesso edilizio la Nuova Monteluca, al fine di potervi realizzare la Casa della Comunità di Perugia;
- con Delibera n. 0000723 del 25/06/2024, questa Azienda sanitaria ha disposto di stipulare presso l'ufficio secondario del Notaio Matilde Patrizia Leotta, in Perugia, via Mario Angeloni n.62, l'atto di accertamento dell'avveramento della condizione sospensiva e, quindi, dell'efficacia del trasferimento dell'immobile da Prelios S.G.R. S.p.A. "Fondo Umbria comparto Monteluca" all'Azienda USL Umbria 1;
- con nota prot. USL n.0121559 del 26/06/2024 e successivo aggiornamento prot. USL n.0124537 del 02/07/2024, è stata trasmessa apposita istanza di rimodulazione relativa alla linea di finanziamento ai fini della sostituzione dell'intervento contrassegnato dal CUP F93D2200028006 (Casa della Comunità di Perugia Via XIV Settembre) originariamente inserito nel Piano Operativo Regionale, con il nuovo intervento contrassegnato al CUP F97H24001570006;
- con DGR 841 del 28/08/2024, recante "PNRR MISSIONE 6 SALUTE. RIMODULAZIONE INTERVENTI. AGGIORNAMENTO DELLA DGR 19/06/2024, n. 576", la Giunta Regionale ha aggiornato:
 - l'allegato n. 1 della DGR 19/06/2024, n. 576 con la presa d'atto e approvazione delle Schede Intervento aggiornate in base alle richieste di rimodulazione, ove *inter alia*, viene prevista la realizzazione della Casa della Comunità di Perugia – Monteluca c/o l'immobile di proprietà di questa Azienda sanitaria, denominato "Lotto F" ubicato nel complesso edilizio la Nuova Monteluca;
 - l'allegato 2 della DGR 19/06/2024 n. 576, con la presa d'atto e approvazione dello schema di Piano Operativo regionale, comprensivo di Action Plan, redatto dalla Direzione regionale Salute e Welfare, in conseguenza delle rimodulazioni delle Schede di intervento;
- con Delibera n. 0001374 del 09/12/2024 si è preso atto della DGR 841 del 28/08/2024, in conseguenza delle richieste di rimodulazione degli interventi edilizi del Programma Next Generation UE – PNRR, esplicitate con nota Prot. USL n. 0121559 del 26/06/2024 e successiva integrazione prot. USL n. 0124537 del 02/07/2024, con cui questa Azienda sanitaria ha richiesto una rimodulazione degli interventi nell'ambito della Misura 6 Component 1 Investimento 1.1 CASE DELLA COMUNITA' E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA, proponendo la realizzazione della Casa della Comunità di Perugia – Monteluca CUP F97H24001570006 c/o l'immobile di proprietà di questa Azienda sanitaria, denominato "Lotto F" ubicato nel complesso edilizio la Nuova Monteluca, in sostituzione

dell'intervento previsto c/o l'immobile ubicato in Via XIV Settembre CUP F93D22000280006;

ATTESO che, ai fini della realizzazione dei lavori in questione, è stato disposto quanto di seguito indicato:

- con Delibera 808 del 12/07/2024, è stato affidato l'incarico professionale per l'adeguamento e l'aggiornamento del progetto definitivo per la realizzazione della Casa della Comunità di Perugia-Monteluca a favore del raggruppamento temporaneo da costituire tra la società di progettazione Studio A s.s. (capogruppo) e l'ing. Roberto Radicchia (mandante), per l'importo offerto di 139.000,00 oltre oneri previdenziali e fiscali;
- in data 03/09/2024 è stato stipulato il relativo contratto acquisito al Reg. USL n. 268 del 16/09/2024 - CIG B267390BD0;
- il progetto definitivo, opportunamente adeguato ed aggiornato tenendo debitamente conto dei lavori già parzialmente eseguiti a cura della precedente proprietà, è stato trasmesso dal Progettista in data 12/08/2024 e acquisito al prot. USL n. 0151514 e, successivamente, integrato con documentazione trasmessa in data 15/10/2024 e acquisita al prot. USL n. 0190860;
- con nota prot. USL n. 152741 del 13/08/2024 è stata convocata Conferenza di servizi decisoria sul progetto definitivo, ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L. 241/90, per l'acquisizione dei necessari pareri, autorizzazioni, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, resi da altre amministrazioni pubbliche;
- con nota prot. USL n. 0183471 del 04/10/2024, è stata trasmessa agli enti coinvolti la Determina Dirigenziale n. 002674 del 03/10/2024, che costituisce determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria, adottata da questa Azienda, in qualità di "Amministrazione procedente" e che sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati con nota Prot. n. 152741 del 13/08/2024;

TENUTO CONTO, inoltre, di quanto segue:

- con Delibera n. 761 del 01/07/2022, questa Azienda sanitaria ha disposto di ricorrere agli Accordi Quadro stipulati da INVITALIA al fine dell'affidamento delle prestazioni necessarie alla realizzazione degli interventi a valere sulle risorse del PNRR di propria competenza,
- nell'ambito della gara indetta da Invitalia: Accordo Quadro 2 - Lotto geografico 9 Umbria - CIG 9326923458, è stato affidato l'accordo quadro comprendente anche **l'appalto integrato per la realizzazione dell'intervento di cui trattasi in favore del R.T.I. Apulia srl - Pagano spa**, che ha offerto il ribasso del 15,981%,
- in data 09/10/2023 è stato stipulato l'Accordo Quadro tra Invitalia e l'appaltatore;
- con Delibera n. 0001144 del 18/10/2024:
 - è stato approvato il il Progetto Definitivo da porre a base dell'appalto integrato dei lavori di completamento del recupero, ristrutturazione e miglioramento sismico dell'edificio in oggetto ove avrà sede la Casa della Comunità di Perugia - Monteluca - CUP F97H24001570006; progetto medesimo redatto sulla scorta dell'Elenco prezzi della

Regione Umbria Edizione 2023 approvato con DGR 49/2024 e pubblicato sul BUR del 07.02.2024;

- il RUP è stato autorizzato a trasmettere l'ODA (Ordine di attivazione dell'intervento) con contestuale avvio d'urgenza dello sviluppo progettuale dell'intervento, nei confronti dell'appaltatore RTI Apulia srl - Pagano spa - aggiudicatario dell'Accordo Quadro 2 – Lotto geografico 9 Umbria - CIG 9326923458; ODA medesimo propedeutico alla stipula del contratto di appalto integrato avente per oggetto la redazione della progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori, per l'importo, al netto del ribasso offerto del 15,981%, di € 4.039.132,72, oltre oneri previdenziali e fiscali.
- con Delibera n. 1142 del 18/10/2024, è stato affidato l'incarico di collaudo statico nei confronti dell'ing. Nicola Carrassi;
- con nota Prot. USL n. 0196831 del 24/10/2024, è stato trasmesso l'ODA (Ordine di attivazione dell'intervento) con contestuale avvio d'urgenza dello sviluppo progettuale dell'intervento, nei confronti dell'appaltatore RTI Apulia srl - Pagano spa;
- con nota acquisita al Prot. USL n. 0197885 del 28/10/2024, l'Impresa Apulia srl (Mandataria) ha trasmesso l'ODA debitamente sottoscritto;
- che in data 13/11/2024 si è tenuto un sopralluogo di **collaudo statico** del Collaudatore Ing. Nicola Carrassi relativamente alle opere realizzate a cura della precedente proprietà dell'immobile, alla presenza della Stazione Appaltante, dell'Ing. Paolo Giancotti progettista delle opere già eseguite, dell'Ing. Francesco Calì, in rappresentanza dell'impresa R.G. di Riccioni & C. sas esecutrice delle opere già poste in essere, dell'Ing. Maria Grazia Fatigati, in rappresentanza dell'ATI Apulia Srl-Pagano Spa, a conclusione della quale, nel verbale acquisito al prot. USL n. 217454 del 26/11/2024, il collaudatore dichiara: *“che le opere in progetto sino ad allora eseguite sono state realizzate in conformità al progetto approvato e nel rispetto del D.M. 14.01.2008. **Pertanto, esprime un giudizio favorevole sulla corretta esecuzione delle opere strutturali fino ad oggi eseguite, per l'uso in base al quale è stata progettata l'opera.**”*;
- che con nota 219763 del 29/11/2024 il RUP, nelle more della consegna del progetto esecutivo - indicata come imminente dall'appaltatore/progettista - ha autorizzato Apulia Srl all'accesso nell'area di cantiere, preordinata alla consegna dei lavori;
- la documentazione relativa al progetto esecutivo redatto dall'appaltatore/progettista è stata acquisita al Prot. USL n. 0229701 del 12/12/2024 e n. 0010371 del 16/01/2025;
- che in data **08/01/2025**, questa Stazione appaltante ha consegnato all'Appaltatore copia delle chiavi di accesso della recinzione esterna del cantiere affinché potesse essere dato seguito alle attività propedeutiche ad un rapido avvio dei lavori, successivamente alla consegna degli stessi da parte del Direttore dei Lavori;
- con Delibera n. 62 del 20/01/2025 è stato approvato lo schema di contratto specifico dell'appalto integrato da stipulare in forma di scrittura privata in modalità elettronica con Apulia srl, mandataria del raggruppamento temporaneo costituito con Pagano spa, per l'importo complessivo, al netto del ribasso del 15,981%, di € 4.039.132,72, oltre IVA, costi-

tuito da € 140.083,93 per progettazione esecutiva, € 3.702.446,41 per lavori ed € 196.602,38, per costi della sicurezza;

- la suddetta Delibera n. 0000062/2025 è stata trasmessa all'Appaltatore con nota prot. USL n. 0012597 del 20/01/2025;
- in data 20/01/2025 il contratto specifico di cui sopra è stato stipulato e acquisito al Reg. USL n. 43 in pari data -(CIG B3F4AD94F1);
- con Delibera n. 121 del 31/01/2025 è stato approvato il progetto esecutivo con opere di variante ex art. 106 comma 2 D.Lgs 50/2016, poiché nel corso della redazione del progetto esecutivo, l'appaltatore/progettista ha manifestato la necessità di introdurre lievi modifiche ed integrazioni di carattere strutturale ed impiantistico, rispetto alle previsioni del progetto definitivo approvato con Delibera n. 1144 del 18/10/2024, anche per conformare il progetto esecutivo alle prescrizioni della Conferenza dei Servizi sul progetto definitivo;
- la suddetta Delibera rileva, *inter alia*, che:
 - l'incremento di spesa relativa ai lavori rispetto al contratto principale, al netto del ribasso d'asta del 15,981%, è pari ad € 128.741,97 oltre IVA di legge e, pertanto, l'importo complessivo del contratto specifico viene rideterminato in € **4.167.874,69** oltre oneri previdenziali e fiscali, di cui € 3.831.188,38 per lavori, € 140.083,93 per progettazione esecutiva e € 196.602,38 per costi della sicurezza;
 - le somme necessarie per i maggiori oneri determinati dalle opere di variante trovano intera copertura nell'ambito delle somme a disposizione della Stazione appaltante relative al finanziamento "PNRR-M6 C1.1.1 Case della Comunità (CdC) Casa della Comunità Monteluca Perugia", pari a € 5.536.023,20;
 - le maggiori lavorazioni non comportano alcun incremento del tempo di esecuzione dei lavori;
- che **in data 05/02/2025 è stato sottoscritto** e acquisito al Reg. USL N. 73 in pari data **l'atto di sottomissione** relativo alle opere in variante risultanti dalla redazione del progetto esecutivo, ove si conferma la durata dei lavori in 360 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna, come previsto nel contratto principale stipulato in data 20/01/2025 e acquisito al Reg. USL n. 43 in pari data;
- con **verbale del 25/02/2025** (acquisito in pari data al prot. Usl n. 41183), **il D.L. ha proceduto alla consegna dei lavori - accettata dall'Appaltatore senza sollevare alcuna osservazione e senza apporre alcuna riserva - da cui è decorso il termine di 360 giorni per l'ultimazione scadente il 20/02/2026;**
- con Delibera n. 279 del 10/03/2025 e successiva Delibera n. 1276 del 19/11/2025, il Dott. Ing. Federica Modesti è stata nominata RUP degli interventi edilizi afferenti le misure del Programma Next Generation Eu – PNRR, tra cui ricade, *inter alia*, la realizzazione della Casa della Comunità di Perugia-Monteluca, in sostituzione del Dott. Ing. Fabio Pagliaccia;

CONSIDERATO:

- i Verbali del Coordinatore della Sicurezza in esecuzione (CSE) Arch. Federico Volteggiani del 25/02/2025, del 17/03/2025 e del 03/04/2025, ove vengono impartite specifiche di-

sposizioni circa gli adempimenti in capo all'appaltatore ai fini della sicurezza per la tutela dei lavoratori;

- il sopralluogo eseguito presso l'area di cantiere in data 10/04/2025, su richiesta espressa dell'impresa Apulia, alla presenza del RUP, della Direzione dei Lavori, del Collaudatore e per, l'appaltatore/progettista Apulia Srl, del Sig. Salvatore Fatigati, del Geom. Giuseppe Lupoli, dell'Ing. Giovanni Cardinale, durante il quale si è constatato l'avvenuto crollo di un solaio di calpestio del piano primo;
- **gli Ordini di Servizio della Direzione dei Lavori**, di cui si riportano sinteticamente i contenuti:
 - **n. 1 del 10/04/2025**: ordine di sospendere con effetto immediato tutte le attività di demolizione, di provvedere urgentemente alla messa in sicurezza e puntellamento dell'edificio, previa presentazione di un progetto di puntellamento, di smontare il ponteggio non a norma e interdetto dal CSE, in quanto privo della documentazione minima richiesta per legge (PIMUS, Libretto ponteggio e progetto redatto da tecnico abilitato se difforme dagli schemi ministeriali, ecc...);
 - **n. 2 del 11/04/2025**: ordine di relazionare sull'avvenuto crollo, di fornire un progetto esecutivo di ripristino delle strutture danneggiate, di fornire un cronoprogramma aggiornato delle lavorazioni, che tenga conto dei ritardi accumulati e delle necessarie lavorazioni per il ripristino strutturale, nel rispetto delle tempistiche contrattuali e dei target ministeriali, di fornire una dichiarazione circa l'assunzione di responsabilità dell'accaduto e la disponibilità a farsi carico degli oneri economici di ripristino strutturale;
 - **n. 3 del 18/04/2025**: ordine di presidiare il cantiere, che risulta in stato di abbandono dal 14/04/2025 e di provvedere ad ottemperare agli ordini di servizio n. 1 e n. 2;
- **l'Ordine di Servizio n. 4 del 23/04/2025** ove, *inter alia*, si ribadisce l'obbligo di fornire una relazione dettagliata circa l'evento visionato in occasione del sopralluogo del 10/04/2024, con riguardo alle lavorazioni in corso al momento del crollo e di fornire un progetto esecutivo di ripristino delle strutture danneggiate, nonché si ordina di smontare il ponteggio non a norma, di provvedere alla pulizia del cantiere, al completamento della cantierizzazione, alle azioni urgenti di messa in sicurezza e puntellamento dell'edificio e alla presentazione di un progetto di puntellamento a tutti i livelli dell'edificio;
- **i verbali del CSE Arch. Federico Volteggiani del 07/05/2025 e del 10/05/2025**, ove si reiterano le richieste formulate dalla Direzione dei Lavori nei precedenti ordini di servizio e dal medesimo CSE nei precedenti verbali e, in aggiunta, si riscontra l'invio del piano delle demolizioni redatto dall'appaltatore e acquisito al Prot. USL n. 88711 del 08/05/2025, che tuttavia necessita di aggiornamento e rielaborazione; inoltre, il CSE rinnova la richiesta di redazione e presentazione del progetto di ripristino strutturale e di puntellamento dell'edificio;
- **la nota prot. 92752 del 13/05/2025** trasmessa da questa Stazione appaltante all'appaltatore, ove - nel sottolineare che a fronte di un'opera finanziata con i fondi del PNRR – Missione 6 – Salute sussiste il preciso obbligo di completarla rispettando un rigido cronoprogramma allineato alle scadenze previste per il conseguimento dei target fissati, pena la

perdita del finanziamento stesso - **si significa che a partire dalla data di consegna dei lavori lo stato di avanzamento delle attività in cantiere si appalesa del tutto inadeguato ed insufficiente, senza riscontri puntuali e sensati agli ordini di servizio e alle prescrizioni impartite, che sono stati comunque disattesi;**

- che nella suddetta nota, questa Stazione appaltante ha sollecitato l'Appaltatore ad ottemperare a quanto prescritto dalla Direzione dei lavori e dal Coordinatore della Sicurezza nei rispettivi Ordini di Servizio e nei Verbali **entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento, riservandosi di procedere senza ulteriore avviso ad attivare la procedura di diffida e messa in mora preordinata alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. 50/2016;**
- il verbale del CSE Arch. Federico Volteggiani del 27/05/2025, ove in particolare, per consentire la riattivazione delle fasi di lavoro, vengono impartite disposizioni circa lo smontaggio dei ponteggi interdetti, l'adeguamento della cantierizzazione, la documentazione da fornire per l'accesso delle ditte in cantiere, nonché particolari indicazioni per l'approvazione del piano delle demolizioni, del progetto di puntellamento e per la completezza della POS ai fini dell'approvazione da parte del CSE. Inoltre, il CSE riscontra la revisione del piano di demolizione (Rev. 01) proposta da Apulia Srl a seguito delle richieste di integrazione formulate e trasmessogli in data 23/05/2025 (acquisito al prot. USL n. 101383 del 26/05/2025), **che ha ulteriore necessità di essere aggiornato relativamente a tavole grafiche, PIMUS, configurazione delle vie di esodo, descrizione e rappresentazioni delle fasi di demolizione;**
- la nota di Apulia Srl acquisita al prot. 103118 del 28/05/2025, ove si riscontra la nota di questa Azienda sanitaria prot. 92752 del 13/05/2025 con l'impegno di seguito riportato: *"....Nei prossimi giorni, e comunque non oltre la settimana corrente, sarà inviato un programma di attività, anche di approfondimento della conoscenza, da sottoporre alle approvazioni del DL e e RUP,e, conseguentemente, saranno avviate le lavorazioni con un numero di maestranze adeguato al recupero delle tempistiche sinora decorse."* ;
- il riscontro della DL e del CSE sull'incontro cui sono stati convocati dall'appaltatore, pur in assenza del Direttore tecnico di cantiere, in data 03/06/2025, **a valle del quale gli stessi non hanno potuto far altro che constatare l'inerzia dell'impresa allo smontaggio del ponteggio precedentemente interdetto;**
- la nota prot. 109908 del 06/06/2025, ove questa Stazione appaltante si è trovata nelle condizioni di dover rammentare all'impresa le modalità che per legge sono previste circa il riscontro degli Ordini di servizio della D.L., nonché il carattere specifico del contratto sottoscritto di appalto integrato, ove il progettista/appaltatore si assume la piena responsabilità della progettazione esecutiva e di tutte le indagini preliminari necessarie per la corretta esecuzione dei lavori, inclusa la verifica dello stato di fatto, **sollecitando la trasmissione della documentazione annunciata dall'impresa nella nota del 28/05/2025 e non ancora pervenuta;**

- **l'incontro tenutosi il 19/06/2025 presso la Direzione di questa Azienda sanitaria** con la presenza del RUP, del Direttore dei Lavori e di un rappresentante dell'impresa Apulia S.r.l., come relazionato nella nota acquisita al prot. USL n. 119447 del 20/06/2025;
- in esito a quanto concordato e verbalizzato nella riunione di cui al punto precedente, entro il giorno 26/06/2025 l'Appaltatore avrebbe dovuto far pervenire al Direttore dei Lavori, al Coordinatore della sicurezza ed alla Stazione appaltante la documentazione ivi indicata e che, a partire da lunedì 30/06/2025, giorno stabilito per un sopralluogo congiunto con la Direzione Lavori, il CSE e la Stazione appaltante, l'impresa avrebbe assicurato la presenza delle maestranze necessarie al fine della ripresa delle attività;
- **il verbale del CSE Arch. Federico Volteggiani del 23/06/2025**, a valle dell'aggiornamento del piano di demolizione (Rev. 02) trasmesso da Apulia il 18/06/2025 (prot. USL n. 118136 del 19/06/2025), nel quale si evidenzia la necessità di una ulteriore rielaborazione, con particolare riferimento agli apprestamenti necessari in mancanza di percorsi conformi. Ed inoltre, si ribadisce nuovamente la necessità del progetto di puntellamento, del ripristino strutturale e della messa in sicurezza dell'edificio, nonché di adeguamento della cantierizzazione;
- la nota acquisita al prot. 121158 del 24/06/2025, con cui l'appaltatore ha trasmesso il report del sopralluogo effettuato in data 20/05/2025 dal proprio progettista Ing. Giovanni Cardinale in data 20/05/2025;
- in data 30/06/2025 (con prot. USL 125225) veniva acquisito il riscontro dell'appaltatore alle richieste formulate dalla Direzione aziendale durante l'incontro del 30/06/2025, proprio mentre era in corso il sopralluogo precedentemente fissato;
- **le risultanze del sopralluogo eseguito in data 30/06/2025 presso l'area di cantiere**, alla presenza del RUP, della Direzione dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza e per Apulia del direttore tecnico Ing. Vito Dilozenzo;
- **il verbale del CSE Arch. Federico Volteggiani del 30/06/2025**, il quale rileva le immutate condizioni del cantiere rispetto alle prescrizioni e segnalazioni del DL e dello stesso CSE;
- **il sopralluogo congiunto del RUP e della Direzione dei Lavori avvenuto in data 30/06/2025, in esito al quale hanno potuto accertare che il cantiere era chiuso;**
- **l'Ordine di servizio n. 5 del 11/07/2025** ove, in riferimento al sopralluogo del 30 giugno 2025, il D.L. rappresenta quanto segue: "[...] *si è constatata l'inadeguatezza e l'insufficienza dello stato delle attività in cantiere che risulta sostanzialmente fermo ed in stato di abbandono* e senza che neanche si sia provveduto a completare il layout di cantiere con baraccamenti e quant'altro richiesto dal C.S.E. e dalla normativa vigente.[...]" e ancora: "**che permane l'inerzia dell'Appaltatore a porre in essere le attività necessarie per mettere in sicurezza le aree di cantiere così come segnalato a partire dal primo ordine di servizio del 10/04/2025. [...]**" e, che pertanto, con il predetto Ordine il DL, ai sensi dell'art. 108 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, ha diffidato la ditta appaltatrice a completare la cantierizzazione, nonché a provvedere entro 10 giorni lavorativi all'installazione del ponteggio, alla messa in sicurezza dell'edificio, al presentazione del progetto di ripristino delle strutture danneggiate visionate in data 10/04/2025 e alla consegna

della relativa relazione sull'accaduto, verificatosi in assenza di un piano di demolizione approvato e soprattutto "la conferma che nessuno si sia infortunato".

- **il verbale del CSE Arch. Federico Volteggiani del 18/07/2025**, il quale riscontra l'ulteriore presentazione del piano delle demolizioni e piano di esodo fino al piano di copertura (Rev. 03), **ancora inadeguato** riguardo alla verifica dello schema statico complessivo e agli elaborati grafici illustrativi. **Il CSE ribadisce nuovamente la necessità di ottemperare agli ordini di servizio del DL, comprensivi anche delle disposizioni sulla sicurezza;**
- **il sopralluogo di verifica in cantiere del 30/07/2025**, tenutosi alle ore 15:00 alla presenza del RUP, della Direzione dei Lavori e, per Apulia Srl, del Direttore tecnico di cantiere Ing. Vito Dilozenzo e del Geom. Giuseppe Lupoli, **per la verifica degli ordini impartiti con l'Ordine di servizio n. 5 del 11/07/2025;**
- delle comunicazioni mail intercorse tra il Coordinatore della Sicurezza in esecuzione Arch. Federico Volteggiani e l'Appaltatore, con particolare riferimento a quelle intercorse tra giovedì 24/07/2025 ore 19:06 e martedì 29/07/2025 ore 18:24;
- della comunicazione PEC inviata dal CSE all'Appaltatore in data 30/07/2025 alle ore 10:52, **ove lo stesso Coordinatore elenca nuovamente la documentazione che deve essere fornita per consentire il montaggio del ponteggio;**
- che la ditta appaltatrice ha trasmesso il PIMUS richiesto dal CSE e preordinato al montaggio del ponteggio solo in data 30/07/2025 alle ore 15:03;
- **il verbale del 30/07/2025** (acquisito al prot. USL n. 017290 del 31/07/2025) **redatto dalla DL in contraddittorio con l'impresa, dal quale risulta l'inizio della fase di montaggio del ponteggio (3 campate, 6 stilate), ma con l'utilizzo di elementi impropri al mutuo collegamento, alterati nelle caratteristiche meccaniche a causa dello stato di ossidazione e deformazione della sezione, installati in difformità, peraltro su un piano di appoggio inadeguato;**
- **il medesimo verbale** riscontra il mancato puntellamento per la messa in sicurezza dell'edificio, la mancata presentazione del progetto di ripristino delle strutture danneggiate visionate il 10/04/2025, la mancata consegna della relazione sul crollo del solaio come visionato il 10/04/2025;
- **il verbale del CSE del 31/07/2025**, ove si dettaglia nuovamente la documentazione utile per autorizzare il ponteggio senza prescrizioni, nonché le indicazioni sul piano delle demolizioni, di esodo e il puntellamento per la messa in sicurezza dell'edificio;
- **il sollecito del CSE del 05/08/2025** a produrre quanto già richiesto in data 31/07/2025.
- la nota dell'Appaltatore, registrata al prot. USL n. 150135 del 05/08/2025, ove giunge a sostenere che alcun ritardo potrebbe essergli imputato, paventando l'impossibilità di redigere il progetto di ripristino e di elaborare un cronoprogramma integrato con le lavorazioni strutturali necessarie. Con la stessa nota, l'Appaltatore chiede la convocazione di un incontro con le parti interessate per approfondire quanto evidenziato;
- **la nota prot. USL n. 152316 del 07/08/2025, ove il RUP**, riscontrando puntualmente la nota dell'Appaltatore di cui al punto precedente, **rappresenta l'infondatezza delle argomentazioni sostenute dall'Appaltatore** a discolpa del ritardo accumulato e, *inter alia*,

obietta sulle ipotizzate “*carenze della progettazione definitiva*” e “*sopravvenute criticità strutturali*”, nonché sull’inconsistenza di quanto sostenuto circa l’impossibilità di approfondire lo stato dei luoghi. Con la medesima nota viene fissato l’incontro richiesto dall’Appaltatore per il giorno 25/08/2025 alle ore 15:00, presso la sede direzionale della USL Umbria 1 a Perugia, anche alla presenza della Regione Umbria, dei progettisti del progetto definitivo, del progettista del progetto esecutivo

- il verbale dell’incontro in videoconferenza registrata tenutosi il **25/08/2025**, nel corso del quale l’**Appaltatore**, alla presenza della Presidente della Giunta Regionale Stefania Proietti e della Direzione Regionale Salute e Welfare, **ha assunto l’impegno di trasmettere un nuovo cronoprogramma di avanzamento dei lavori rispettoso delle scadenze del PNRR**;
- il **cronoprogramma trasmesso dall’impresa** acquisito al prot. USL n. 0162645 del **27/08/2025**, sul quale sia il Direttore dei lavori (Prot. USL n. 163286 del 28/08/2025 e n. 164852 del 01/09/2025) che la USL Umbria 1 (Prot. USL n. 167177 del 03/09/2025), hanno formulato richieste di chiarimento e precisazione a causa dello scarso livello di dettaglio tecnico e di intelligibilità;
- i **verbali del CSE Arch. Federico Volteggiani del 15/09/2025 e del 02/10/2025**, dai quali si rileva che, nonostante l’**avvenuta approvazione del piano di sicurezza e puntellamento da parte del Coordinatore della sicurezza in data 18/09/2025**, **non sono ancora in corso, all’interno dell’edificio, dette attività** e si ribadisce la necessità di un cronoprogramma di dettaglio esecutivo relativo alle fasi lavorative dei successivi 15 giorni;
- l’**Ordine di servizio n. 6 del 03/10/2025**, acquisito al prot. USLn. 0188207 del 06/10/2025, **ove il Direttore dei lavori riporta “che, a seguito del sopralluogo del 02/10/2025, si è constatata l’inadeguatezza e l’insufficienza dello stato delle attività in cantiere che risulta sostanzialmente in ritardo rispetto al cronoprogramma inviato il 27/08/2025 che si allega al presente ordine di servizio; - che permane l’inerzia dell’Appaltatore a porre in essere le attività necessarie per mettere in sicurezza le aree di cantiere;** e, che pertanto, con il predetto Ordine, ai sensi dell’art. 108 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, il DL oltre a ribadire nella sostanza le richieste formulate con l’Ordine di Servizio n. 5 del 11/07/2025, ha ordinato perentoriamente anche l’integrazione del cronoprogramma inviato il 27/08/2025 “*indicando il numero di maestranze, i mezzi e le attrezzature che verranno messe in campo*”. Inoltre, è stata sollecitata la trasmissione delle schede dei materiali previsti per le lavorazioni, al fine di evitare rallentamenti nell’approvvigionamento;
- il **verbale del CSE Arch. Federico Volteggiani del 08/10/2025**, da cui emerge solo a partire da quella data l’avvio delle attività per il puntellamento delle porzioni interne e con il quale il CSE chiede nuovamente il cronoprogramma relativo alle fasi lavorative dei successivi 7 giorni;
- il **verbale del 05/11/2025** (prot. USLn. 211452 del 06/11/2025) **di accertamento degli ordini impartiti dal D.L. con l’Ordine di servizio n. 6**, **ove si rileva che gli ordini impartiti sono stati disattesi e, in taluni casi, solo parzialmente ottemperati;**

- **la nota di richiamo del RUP del 17/11/2025** (Prot. USL n. 218114 in pari data), ove questa Stazione appaltante ha constatato per l'ennesima volta la grave inadeguatezza operativa e organizzativa di mezzi, materiali e manodopera impiegati dall'Appaltatore, suscettibile di compromettere irreparabilmente le sorti dell'appalto, per il quale il finanziamento PNRR stabilisce come data ultima di attivazione delle Case della Comunità quella del 31/03/2026;
- **il verbale del CSE Arch. Federico Volteggiani del 11/12/2025**, ove si legge che a quella data *"la ditta ha puntellato il solaio crollato e realizzato il contrafforte previsti e progettati dal tecnico asseveratore Ing. Cardinale"*; **dal che, si deduce nuovamente l'acclarato ritardo rispetto al cronoprogramma fornito il 27/08/2025**;
- **l'incontro in videoconferenza convocato da Invitalia S.p.a.** (Centrale di Committenza per l'indizione, l'aggiudicazione e la stipula dell'Accordo Quadro di cui l'Appaltatore è risultato aggiudicatario) **in data 16/12/2025**, il cui verbale dell'incontro è acquisito al prot. USL n. 0009647 del 16/01/2026 - presenti, oltre alla Direzione della scrivente Azienda e al RUP degli interventi, l'appaltatore Apulia S.r.l., i referenti regionali per gli interventi PNRR e l'Unità 6 di Missione ministeriale per il PNRR – durante il quale la USL Umbria 1 e gli altri convocati hanno appreso, inter alia, i gravi ed allarmanti contenuti di una nota inviata addirittura in data 11/11/2025 dall'Appaltatore esclusivamente a Invitalia e che solo a valle dell'incontro in parola, in data 19/12/2025, è stata inoltrata a mezzo di posta elettronica ordinaria da Invitalia S.p.a. a questa Azienda sanitaria (acquisita al prot. USL n. 244086 del 23/12/2025), **con la quale questa Stazione appaltante è venuta a conoscenza della dichiarata e confessata incapacità dell'impresa di ottemperare al cronoprogramma da essa stessa presentato in data 27/08/2025, con l'indicazione della diversa data del 19/10/2026 per l'ultimazione dei lavori (con un ritardo di ben otto mesi)**;
- **la nota della USL Umbria 1 prot. USL n. 245573 del 24/12/2025**, con cui questa Azienda sanitaria ha puntualmente riscontrato i contenuti della nota inviata dall'Appaltatore alla sola Invitalia in data 11/11/2025 ;
- **la nota prot. USL n. 2738 del 08/01/2026**, con la quale il Direttore dei Lavori e il Coordinatore della sicurezza hanno quantificato le lavorazioni sino a quella data eseguite, riscontrandone l'esiguità;
- **la nota prot. USL n. 2738 del 08/01/2026** con cui questa Stazione appaltante, oltre a comunicare l'avvio del procedimento finalizzato all'applicazione delle penali di cui all'art. 20 del Contratto Specifico. Reg. n. 43 del 20/01/2025, con riferimento al ritardo nell'effettivo avvio dei lavori disceso dall'inadeguata installazione del necessario ponteggio a norma di legge e dai mancati tempestivi adempimenti correlati all'intervenuto crollo di una porzione di solaio, **ha diffidato l'Appaltatore a presentare un Piano di recupero (almeno parziale) del ritardo accumulato e ad avviarlo entro dieci giorni, pena la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs 50/2016**;
- il riscontro dell'Appaltatore alla diffida di cui al precedente punto (acquisito al prot. USL n. 10267 del 19/01/2026), con il quale: si paventano presunti ritardi della D.L. e del CSE, vie-

ne trasmesso un nuovo cronoprogramma e si inoltra istanza di proroga per “*non meno di 221 giorni*”, così da portare il termine di fine lavori “*sino al 30 Settembre 2026*”;

- **il sopralluogo in cantiere** della Direzione dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza congiuntamente al RUP, **tenutosi il 27/01/2026**, nel corso del quale è stata riscontrata **la chiusura e lo stato di abbandono dello stesso (verbale acquisito al prot. USL n. 18881 del 27/01/2026)**;
- **la replica di questa Stazione appaltante** (prot. USL n. 21480 del 30/01/2026) all'ultimo riscontro dell'Appaltatore, con cui, *inter alia*: si respingono le pretestuose ed infondate lamenti mosse nei confronti del D.L. e del CSE; **si rappresenta l'assoluta inaccettabilità del nuovo cronoprogramma che - in sostanza - conferma l'enorme ritardo accumulato; si rigetta la macroscopica richiesta di proroga, a fronte della inequivocabile responsabilità dell'appaltatore per il ritardo medesimo; si annuncia l'adozione del presente provvedimento di risoluzione in danno del contratto.**

CONSIDERATO inoltre che:

- ogni misura contenuta nel Pnrr deve essere completata rispettando un rigido cronoprogramma che prevede il raggiungimento di scadenze intermedie e finali, suddivise in obiettivi (milestone) e traguardi (target); è infatti necessario che gli interventi ammessi a finanziamento siano progettati, eseguiti, collaudati e rendicontati entro le scadenze previste per il conseguimento dei target relativi a ciascun investimento della Missione 6 - Salute, pena la perdita del finanziamento stesso;
- nello specifico, la misura M6.C1 - 1.1 è finalizzata alla realizzazione delle Case della Comunità con l'obiettivo di offrire assistenza sanitaria di prossimità ai residenti, assicurando il servizio principalmente alla popolazione più anziana, riducendo così il numero delle ospedalizzazioni anche non urgenti. In questo modo le cure sanitarie sul territorio saranno coordinate in modo efficiente e rapido per rispondere ai bisogni dei cittadini;
- **per l'intervento di realizzazione della Casa di Comunità di Montelupe, il contratto stipulato in data 20/01/2025 riporta il termine di esecuzione dei lavori fissato in 360 giorni dalla data di consegna dei lavori, vale a dire entro il 20/02/2026;**
- **il cronoprogramma trasmesso dall'Appaltatore in data 27/08/2025, a seguito degli impegni assunti durante l'incontro del 25/08/2025, alla presenza della Presidente della Giunta Regionale Stefania Proietti e della Direzione Regionale Salute e Welfare, stante lo scarso livello di dettaglio tecnico e di intelligibilità, è stato oggetto di richieste di chiarimento e precisazione sia da parte del Direttore dei Lavori (Prot. USL n. 163286 del 28/08/2025 e n. 164852 del 01/09/2025, sia da parte della USL Umbria 1 (Prot. USL n. 167177 del 03/09/2025), senza mai ottenere riscontro alcuno dall'Appaltatore;**
- anche ad avvenuta approvazione in data 18/09/2025 del piano di puntellamento e messa in sicurezza da parte della Direzione dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza, **il cronoprogramma fornito in data 27/08/2025 non è stato dettagliato né tanto meno rispettato**, a dispetto di quanto sostenuto dall'Appaltatore nella nota acquisita al Prot. USL n. 0164816 del 01/09/2025;

- alle numerose manchevolezze dell'Appaltatore, occorre altresì aggiungere il sorprendente mancato invio della nota trasmessa dallo stesso ad Invitalia in data 11/11/2025, contenente già da tempo - ad insaputa di questa USL e della Regione Umbria - la gravissima ammissione circa l'incapacità di concludere i lavori entro il termine contrattuale, indicando quale possibile data di fine dei lavori quella del 19/10/2026, da cui discenderebbe l'inevitabile perdita del finanziamento PNRR;
- del tutto inadeguato ed inaccettabile si rivela anche l'ultimo cronoprogramma trasmesso dall'Appaltatore (acquisito al prot. USL n. 10267 del 19/01/2026), il quale suggella il grave ritardo accumulato, oltre ad essere condizionato da inammissibili e pretestuose scadenze temporali rivolte alla Direzione dei Lavori;
- parimenti **non accoglibile** si appalesa la richiesta formulata dall'Appaltatore nella medesima nota del 19/01/2026 di una proroga di "non meno di 221 giorni e, così, sino al 30/09/2026", in quanto incompatibile con la milestone fissata inderogabilmente al 31/03/2026 dal finanziamento PNRR e, comunque, insuscettibile di essere riconosciuta a fronte della piena responsabilità dell'Appaltatore per il grave ritardo accumulato.

RITENUTO altresì, particolarmente gravi le inadempienze e omissioni dell'Appaltatore circa il mancato avanzamento dei lavori, in quanto:

- all'indomani dell'incontro del 25/08/2025 e del cronoprogramma trasmesso il 27/08/2025, ha riscontrato le richieste di dettaglio sul cronoprogramma da parte della Direzione dei Lavori sostenendo di non poterle fornire per l'assenza di un Piano di Puntellamento e Messa in Sicurezza approvato che, tuttavia, a quella data (01/09/2025) esso stesso non aveva ancora presentato;
- ma anche ad avvenuta approvazione del Piano di Puntellamento e Messa in Sicurezza in data 18/09/2025, l'Appaltatore non ha mai ulteriormente dettagliato il cronoprogramma, come più volte richiesto e, tanto meno, impegnato nelle lavorazioni un numero di maestranze e di mezzi minimamente adeguato;
- tant'è, che il successivo mancato rispetto del cronoprogramma trasmesso dall'Appaltatore il 27/08/2025, ne ha poi rivelato l'intento meramente dilatorio, a fronte della già a suo tempo prospettata diffida preordinata alla risoluzione del contratto avanzata dal D.L. con l'Ordine di servizio n.5 del 11/07/2025;
- a fronte dell'impegno a recuperare gran parte del ritardo assunto dall'Appaltatore nel corso della riunione del 25/08/2025, questa Stazione appaltante (di intesa con la Regione e con Invitalia) aveva ritenuto opportuno offrire all'esecutore un'ulteriore possibilità, finalizzata - esclusivamente - a preservare il finanziamento PNRR confidando di addivenire alla "sostanziale ultimazione" dell'intervento entro il 31/03/2026, salvo completare i lavori di dettaglio e le finiture subito dopo (così come prospettato dall'Appaltatore nel cronoprogramma presentato il 27/08/2025);
- purtuttavia, sin dal mese di ottobre 2025, la Direzione dei lavori ha dovuto constatare *"..l'inadeguatezza e l'insufficienza dello stato delle attività in cantiere che risulta so-*

stanziamente in ritardo rispetto al cronoprogramma inviato il 27/08/2025.....” (Ordine di servizio n.6 del 03/10/2025), a conferma della protratta incapacità dell'Appaltatore ad assicurare il necessario avanzamento dei lavori nel rispetto delle previsioni contrattuali e, da ultimo, degli impegni espressamente assunti in merito al recupero del grave ritardo accumulato;

- **ma non solo, oltre alla acclarata incapacità organizzativa, è successivamente emersa in tutta la sua gravità anche la “inaffidabilità” dell'Appaltatore, nel momento in cui questa Stazione appaltante è venuta a conoscenza della circostanza che esso aveva taciuto - sin dall'11/11/2025 - la propria consapevolezza di aver accumulato un ritardo che non sarebbe stato più operativamente in grado di recuperare, avendo confessato alla sola Invitalia che i lavori si sarebbero conclusi con otto mesi di ritardo e con la susseguente perdita del finanziamento PNRR.**

CONSIDERATO che si è ancora in attesa di quanto richiesto ripetutamente dalla DL all'indomani del sopralluogo in cantiere del 10/04/2025, con particolare riferimento alla consegna “di una relazione dettagliata sull'accaduto (crollo del solaio) a firma del legale rappresentante della ditta appaltatrice, che indichi i nominativi delle maestranze coinvolte nelle lavorazioni, i mezzi e le attrezzature che si stavano utilizzando, la presenza o meno del direttore tecnico di cantiere a sovrintendere e dare indicazioni su lavorazioni di demolizione in assenza di un piano delle demolizioni approvato e soprattutto la conferma che nessuno si sia infortunato.”

PRESO ATTO:

- dei gravi fatti verificatisi in cantiere e visionati in data 10/04/2025 che, in conseguenza, hanno determinato la richiesta di un progetto di puntellamento per la messa in sicurezza dell'edificio a firma di un tecnico abilitato, che solo in data 18/09/2025 - dopo oltre cinque mesi - è stato presentato dall'Appaltatore per la susseguente approvazione;
- che l'Appaltatore ha totalmente disatteso le disposizioni del Decreto del MIT n. 49/2018 (applicabile al contratto in questione *ratione temporis*) laddove, all'art. 3 comma 1, dispone: **“Il direttore dei lavori impartisce all'esecutore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite ordini di servizio, che devono essere comunicati al RUP, nonché annotati, con sintetiche motivazioni, che riportano le ragioni tecniche e le finalità perseguite alla base dell'ordine, nel giornale dei lavori con le modalità di cui all'articolo 15. L'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve.”**;
- sono state inoltre disattese più volte le prescrizioni del CSE nei riguardi di quanto previsto per legge ai fini della tutela dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
- nel corso del richiamato incontro del 16/12/2025, il **Ministero della Salute** ha precisato che la conclusione lavori nei mesi finali del 2026 non è compatibile con la milestone fissata a marzo 2026, ribadendo che il mancato rispetto del target comporta conseguenze inevitabili sul finanziamento;

CONSIDERATO che il negligente comportamento dell'Appaltatore configura una aperta violazione ai precisi obblighi contrattuali previsti dall'Accordo Quadro e dal Contratto di appalto; in particolare:

Condizioni Generali dell'Accordo Quadro INVITALIA Sub - Lotto Prestazionale 4 -Lavori in appalto integrato:

art. 6 (DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI IL CONTRATTO SPECIFICO) comma 2, " *La sottoscrizione del Contratto Specifico e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione delle prestazioni oggetto del singolo appalto*".

Art. 8 (DOMICILIO - RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE - PERSONALE TECNICO - DIRETTORE DI CANTIERE) commi 11 e 12, "11. L'Appaltatore dovrà provvedere alla condotta ed esecuzione effettiva dei lavori, **avvalendosi delle prestazioni di personale tecnico idoneo, di provata capacità e adeguato - numericamente e qualitativamente - alle necessità per una corretta esecuzione, in relazione agli obblighi assunti con il Programma esecutivo dei lavori** ", "12.L'Appaltatore, tramite il Direttore tecnico di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. L'Appaltatore risponde dell'idoneità del Direttore tecnico di Cantiere e, in generale, di tutto il personale addetto ai lavori e operante in cantiere ...";

art. 9 (ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE), commi 1, 3, 9, 23, 25 e 29, "1. L'Appaltatore dovrà garantire l'esecuzione delle attività "a regola d'arte", verificare la qualità dei dati prodotti e garantire inoltre la loro affidabilità in relazione ai fini preposti. L'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi di cui al Capitolato Generale d'Appalto; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del Codice Civile. ", "3.L'Appaltatore si obbliga a manlevare il Soggetto Attuatore Esterno da tutti i danni diretti e indiretti che possano derivare dallo svolgimento delle attività", "9. E' obbligo dell'Appaltatore di adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, sui posti di lavoro o in vicinanza di essi, per garantire l'incolumità delle persone. L'Appaltatore risponde totalmente e incondizionatamente della stabilità dell'opera sia civilmente sia penalmente tenendo sollevate e indenni, per qualsiasi infortunio o evenienza, anche nei confronti di terzi, sia il Soggetto Attuatore Esterno che la DL; egli risponde pure di tutte le opere da esso eseguite o fornite sia rispetto alla stabilità, alla rispondenza ai dati di progetto e alla loro perfetta riuscita, sia rispetto alla sicurezza delle persone addette non addette ai lavori, sia ancora rispetto ai danni che potessero derivare alle parti di costruzioni già eseguite o di terzi o a beni di terzi ivi comprese le aree oggetto di occupazioni temporanee. Qualunque danno o ammenda derivante dall'esecuzione delle opere appaltate sarà perciò a carico dell'Appaltatore", "23.Tutta la documentazione progettuale, ed in particolare il cronoprogramma dei lavori redatto dal progettista, dovrà essere improntata alla massima tempestività nel rispetto delle tempistiche recate dal PNRR e PNC e dalle disposizioni attuative, già emanate e/o emanande.", "25. **Qualora si verificasse la perdita o la revoca dei finanziamenti previsti dal PNRR, l'Appaltatore sarà altresì chiamato a risarcire il Soggetto Attuatore Esterno per i danni cagionati a costui, a causa di inadempienze dell'Appaltatore medesimo nell'esecuzione del Contratto Specifico** "; 29. L'Appaltatore, nell'esecuzione e nella predisposizione di quanto necessario per l'espletamento del contratto specifico, dovrà rispettare quanto previsto da ogni fonte normativa (ivi compresi i regolamenti di attuazione) e/o fonte di norme tecniche in materia di prevenzione antincendio";

art. 25 (TERMINI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI), commi 3 e 4, “3. *L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori, previsto nei singoli Contratti Specifici, che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto del Soggetto Attuatore Esterno oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di collaudo provvisorio, riferito alla sola parte funzionale delle opere.* 4. *L'Appaltatore dovrà altresì garantire il rispetto delle modalità di avanzamento dei lavori come definite nel Programma Esecutivo. Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'impresa, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma allegato al contratto specifico. In caso di ritardo di oltre 30 giorni dell'avanzamento dei lavori rispetto al programma esecutivo, accertato da parte del DL, si avvia la procedura prevista dall'articolo 108 del Codice dei Contratti.*”

art. 28 (SOSPENSIONE DEI LAVORI), comma 7, “L'Appaltatore non potrà di propria iniziativa, per nessun motivo, sospendere o interrompere i lavori. *L'eventuale sospensione delle suddette attività per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce grave inadempimento contrattuale e può comportare la risoluzione del Contratto specifico ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, fermo restando che saranno a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.*”

art. 31 (INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE), comma 1, “Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo cronoprogramma o della loro ritardata ultimazione:

- a. il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- b. l'adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal DL o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
- c. l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
- d. il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- e. il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dalle presenti Condizioni Generali;

art. 47 (NORME DI SICUREZZA GENERALI E SICUREZZA NEL CANTIERE).

Contratto di appalto specifico del 20/01/2025:

art. 3 (Oggetto e finalità del Contratto Specifico..), commi 8, 9, 10, 11 e 12 “ 8. *L'Appaltatore si impegna ad eseguire ogni attività, nonché tutti gli interventi richiesti, le somministrazioni, le prestazioni e le forniture complementari, anche ove non espressamente indicate, funzionali alla perfetta realizzazione dei lavori oggetto dell'appalto, in conformità al progetto e alle Condizioni Generali, nonché alle raccomandazioni e/o prescrizioni, comunque denominate, dettate da parte della D.L., ancorché tali prestazioni non siano specificatamente previste nel presente contratto.*

9. Ai fini del presente Contratto Specifico, le prestazioni descritte, oltre all'esecuzione a regola d'arte, sono da ritenersi comprensive di tutti gli oneri di custodia e manutenzione, ove occorrenti, per il periodo indicato di durata del contratto medesimo. Tali oneri sono da considerarsi a completa cura e spesa dell'Appaltatore, ricompresi nel corrispettivo d'appalto. 10. L'opera oggetto dell'appalto dovrà essere realizzata nell'integrale rispetto delle regole tecniche di corretta esecuzione; l'Appaltatore dovrà garantire l'adeguamento delle soluzioni tecniche dallo stesso fornite o gestite con la normativa in vigore al momento dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e con gli standard tecnici nazionali ed internazionali. 11. A tal fine è obbligo dell'Appaltatore eliminare, anche in corso d'opera, i difetti o le manchevolezze che dovessero emergere da controlli e/o verifiche tecniche. 12. La D.L. avrà facoltà di ordinare rettifiche, demolizioni, rifacimenti, scavi, ripristini e ogni altro intervento necessario affinché l'appalto sia eseguito nel rispetto delle prescrizioni contrattuali, delle norme tecniche nonché delle previsioni di legge. In tal caso, l'Appaltatore eseguirà gli interventi entro il termine indicato dal Soggetto Attuatore Esterno."

art. 9 - (Responsabilità dell'Appaltatore e obblighi specifici derivanti dal PNRR)

art. 13 - (Termini e durata del contratto) comma 6, con riferimento ai tempi di esecuzione contrattuali, riporta: "In caso di ritardo rispetto ai termini sopra indicati per cause imputabili esclusivamente all'Appaltatore, qualora detto ritardo determini la perdita del finanziamento dei lavori, unitamente all'applicazione delle prescritte penali all'uopo fissate dal presente Contratto Specifico, verrà meno il diritto ad ogni compenso per le prestazioni eseguite, rimanendo in ogni caso salva la facoltà del Soggetto Attuatore Esterno di agire per il risarcimento del danno."

CONSIDERATO tutto quanto esposto, non potendo più questa Azienda sanitaria tollerare la condotta dell'Appaltatore che, con oggettiva e ingiustificata inerzia, ha gravemente penalizzato il cantiere in parola e, anziché adoperarsi fattivamente per riorganizzare e portare avanti l'appalto, ha assunto atteggiamenti dilatori e non collaborativi, disattendendo le proprie obbligazioni contrattuali nonché ogni impegno preso con la Stazione appaltante sia verbale che scritto. Tant'è, che pur essendo oramai decorsa la quasi totalità del termine contrattuale previsto per l'ultimazione dei lavori, essi risultano eseguiti per una ridotta consistenza;

VISTO l'art. 108 del D.Lgs 50/2016 "**RISOLUZIONE**";

VISTO l'art. 60, comma 2, lett. c), d), e), h), i), k), l), m) e n), delle Condizioni Generali dell'Accordo Quadro INVITALIA "**RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**";

VISTE, tra l'altro, **le precedenti diffide con fissazione del termine per il recupero del ritardo accumulato formulate dal D.L. sia in calce all'Ordine di servizio n. 5 del 11/07/2025 ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs 50/2016, sia in calce all'Ordine di servizio n. 6 del 06/10/2025, nonché l'infruttuoso esito della stesse** acclarato, rispettivamente, con i sopralluoghi del 30/07/2025 e del 05/11/2025 effettuati in contraddittorio con l'Appaltatore;

VISTA la nota prot. USL n. 2738 del 08/01/2026, con cui questa Stazione appaltante ha da ultimo reiterato la diffida a presentare un Piano di recupero (almeno parziale) del ritardo

accumulato e ad avviarlo entro dieci giorni, pena la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs 50/2016;

VISTO l'inaccettabile contenuto del riscontro fornito dall'Appaltatore alla suddetta diffida del 08/01/2026 (acquisito al prot. USL n. 10267 del 19/01/2026), ove quest'ultimo ha espressamente rifiutato di presentare il richiesto Piano di recupero - almeno parziale - del ritardo, confermando per l'ennesima volta come l'unico impegno profuso nel presente appalto sia quello di continuare a negare l'evidenza e di accampare infondate argomentazioni nel vano tentativo di sfuggire alle proprie ed esclusive responsabilità per il protratto stallo delle attività di cantiere, anziché adoperarsi con ogni mezzo per tentare di recuperare il ritardo accumulato;

VISTO il recente sopralluogo in cantiere della Direzione dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza congiuntamente al RUP, tenutosi il 27/01/2026, ove è stato riscontrato lo stato di totale abbandono dello stesso, a dimostrazione dell'unilaterale e ingiustificato fermo dei lavori da parte dell'Appaltatore;

DATO ATTO che questa Azienda sanitaria ha adottato ogni possibile azione volta ad indurre l'Appaltatore a rispettare le proprie obbligazioni contrattuali mediante i numerosi richiami, solleciti, diffide del RUP, ordini di servizio e diffide della D.L., verbali del CSE, riunioni presso la sede Aziendale e presso il cantiere, riunioni da remoto anche con la Regione, Invitalia e Ministero della Salute, note ufficiali della Direzione Aziendale, ecc., sopra sinteticamente elencati, senza peraltro ottenere alcun riscontro realmente positivo da parte dell'esecutore, la cui riluttanza ed inaffidabilità appalesa una oggettiva incapacità organizzativa e professionale;

RITENUTO da parte di questa Azienda sanitaria di dover, quindi, procedere alla risoluzione del contratto in essere con l'ATI Apulia Srl-Pagano Spa, a tutela degli interessi generali correlati alla mancata realizzazione dell'intervento a causa dell'inerzia e delle gravi inadempienze dell'Appaltatore agli obblighi contrattualmente assunti; inadempienze da cui è disceso un irrecuperabile ritardo nell'avanzamento dei lavori e il susseguente rischio della probabile perdita del finanziamento PNRR per il mancato rispetto della milestone fissata al 31/03/2026;

DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione integrale ai sensi delle vigenti normative in tema di riservatezza;

VISTI:

- ✓ la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
- ✓ la Legge 7 agosto 2012, n. 135;
- ✓ il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei Contratti Pubblici" (applicabile alla fattispecie *ratione temporis*),

- ✓ la Legge 11 settembre 2020, n. 120: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali»;
- ✓ la Legge 29 luglio 2021, n. 108: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;
- ✓ il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;
- ✓ il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 giugno 2021 con il quale è stata istituita nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri la struttura di missione denominata *“Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione”*;
- ✓ il Piano nazionale di ripresa e resilienza per l'Italia definitivamente approvato con decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea del 13 luglio 2021;
- ✓ Decreto del MEF 6 agosto 2021;
- ✓ Delibera n. 0000098 del 30/01/2026: “Adozione Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028”;
- ✓ l'Accordo Quadro 2 - Lotto geografico 9 Umbria;
- ✓ il Contratto specifico di appalto integrato stipulato il 20/01/2025 (Reg. USL n. 43 del 20/01/2025);
- ✓ l'Atto di sottomissione stipulato il 05/02/2025 (Reg. USL n. 73 del 05/02/2025);

PRESO ATTO che il Dirigente f.f. della U.O.C. Attività Tecniche, nel proporre la presente proposta di delibera, ne attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza con le finalità istituzionali di quest'Azienda Sanitaria;

Tutto ciò premesso, si propone di adottare la seguente Delibera

- 1. PRENDERE ATTO** delle premesse contenute nel documento istruttorio, che si intendono integralmente richiamate.
- 2. DISPORRE** la risoluzione del contratto stipulato in data 20/01/2025 e acquisito al Reg. USL n. 43 in pari data, nonché dell'atto di sottomissione stipulato in data 05/02/2025 e acquisito al Reg. USL n. 73 in pari data, con l'ATI Apulia S.r.l.-Pagano S.p.a., risultata affidataria dell'appalto integrato avente per oggetto la progettazione e la realizzazione della *Casa della Comunità di Perugia Monteluca* (CIG B3F4AD94F1) nell'ambito della gara indetta da Invitalia *“Accordo Quadro 2 – Lotto geografico 9 Umbria - CIG 9326923458 - Sub lotto prestazionale 4: Lavori in appalto integrato”*, per grave inadempimento e ritardo rispetto

alle obbligazioni assunte con il contratto medesimo ed ai sensi di quanto specificamente previsto dall'art. 60 delle Condizioni Generali dell'Accordo Quadro e dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

3. **DISPORRE**, ai sensi dell'art. 22, comma 3 (erroneamente indicato "9") del contratto di appalto, l'escussione della garanzia definitiva prestata dall'Appaltatore mediante Polizza Fidejussoria n. 01.000067666 in data 26/11/2024 rilasciata dalla società S2C S.p.a agenzia di A125 Ghisu Massimiliano Roma, per un importo pari a € 258.197,53 acquisita al prot. USL n. 0218470 del 27/11/2024, fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito e subendo per effetto della disposta risoluzione per colpa dell'appaltatore, la cui quantificazione sarà oggetto di successivo provvedimento anche in considerazione della esatta quantificazione delle penali maturate per il ritardato avvio delle prestazioni, nonché delle gravi conseguenze economiche discendenti dalla probabile perdita del finanziamento PNRR.
4. **DISPORRE**, ai sensi dell'art. 22, comma 5 (erroneamente indicato "11") del contratto specifico di appalto del 20/01/2025, il trattenimento di ogni somma ancora dovuta all'Appaltatore per l'esigua attività regolarmente svolta, in conto del risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti conseguenti all'inadempimento, ivi compresi i maggiori costi.
5. **DELEGARE** il RUP Ing. Federica Modesti a disporre tutto quanto necessario affinché il Direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna e l'organo di collaudo proceda a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile secondo quanto previsto dall'art. 108, comma 7, del D.Lgs 50/2016.
6. **DELEGARE** il RUP Ing. Federica Modesti a comunicare ad INVITALIA la disposta risoluzione del contratto specifico e a richiedere la graduatoria della procedura di gara a suo tempo curata dalla stessa INVITALIA, al fine di contattare gli operatori economici secondo l'ordine di classifica per tentare di addivenire - con la massima sollecitudine - alla stipula di un nuovo contratto specifico ai sensi dell'art. 110, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016.
7. **COMUNICARE** il presente provvedimento di risoluzione contrattuale all'indirizzo PEC dell'Appaltatore.
8. **COMUNICARE** all'indirizzo PEC dell'Appaltatore la data in cui avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
9. **TRASMETTERE** il presente provvedimento mediante il sistema "ReGiS" reso disponibile dal Ministero dell'economia e delle finanze.
10. **TRASMETTERE** il presente provvedimento all'ANAC per gli adempimenti di competenza.

11.PROVVEDERE alla pubblicazione integrale del presente atto ai sensi delle vigenti normative in tema di riservatezza.

Il Dirigente f.f.
Dott. Ing. Federica Modesti